



La nuova legge regionale n. 11/2019.

Premesse, contenuti e applicazione

Roberto Ciccioli - Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
P.F. "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica"

Premesse

- La direttiva 2014/52/CE introduce modifiche alla direttiva 2011/92/UE in materia di VIA
- La direttiva 2014/52/CE viene recepita in Italia dal **D.lgs. 104/2017** che modifica la parte seconda del D.lgs. 152/2006 in materia di VIA

«Le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017 devono essere applicate a partire dal 16/05/2017»

- La Regione Marche ha provveduto ad adeguare la normativa regionale alle modifiche sostanziali introdotte




Facoltà operative della Regione (D.Lgs. 152/2006 art. 7bis, comma 8)

- Fatta salva la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, le regioni possono stabilire regole per la semplificazione dei procedimenti, le modalità di consultazione del pubblico, il coordinamento dei provvedimenti e autorizzazioni e destinazioni delle sanzioni.
- Non sono derogabili i tempi procedurali massimi per lo screening e per la VIA



Tavoli tecnici



Esiti:

- Accoglimento di alcune delle osservazioni presentate
- Rinvio di altre osservazioni alle successive linee guida





Contenuti

Principali modifiche

Contenuti

Sommario

- Art. 1 (Oggetto).
 - Art. 2 (Ambito di applicazione).
 - Art. 3 (Autorità competenti).
 - Art. 4 (Verifica di assoggettabilità a VIA).
 - Art. 5 (Definizione degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale).
 - Art. 6 (Provvedimento autorizzatorio unico).
 - Art. 7 (Provvedimento autorizzatorio unico in caso di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale).
 - Art. 8 (Supporto tecnico-scientifico).
 - Art. 9 (Oneri istruttori).
 - Art. 10 (Assemblea pubblica).
 - Art. 11 (Informazioni sulla decisione).
 - Art. 12 (Verifica di ottemperanza).
 - Art. 13 (Proventi delle sanzioni).
 - Art. 14 (Norme finanziarie).
 - Art. 15 (Norme transitorie e finali).
 - Art. 16 (Abrogazioni).
- Allegati

Contenuti

Sommario

Art. 1 (Oggetto).

Art. 2 (Ambito di applicazione).

Art. 3 (Autorità competenti).

Art. 4 (Verifica di assoggettabilità a VIA).

Art. 5 (Definizione degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale)

Art. 6 (Provvedimento autorizzatorio unico)

Art. 7 (Provvedimento autorizzatorio unico in caso di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale).

Art. 8 (Supporto tecnico-scientifico).

Art. 9 (Oneri istruttori).

Art. 10 (Assemblea pubblica).

Art. 11 (Informazioni sulla decisione).

Art. 12 (Verifica di ottemperanza)

Art. 13 (Proventi delle sanzioni).


Art. 14 (Norme finanziarie).

Art. 15 (Norme transitorie e finali).

Art. 16 (Abrogazioni).

Allegati

Principali modifiche



VERIFICA PRELIMINARE

Introduzione della verifica preliminare (art. 2, comma 3)

- Verifica preliminare per l'eventuale procedura da seguire
- Per le **modifiche**, le **estensioni** o gli **adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali** che non possono avere impatti negativi e significativi sull'ambiente non ricomprese all'art. 7 bis comma 7
- Tempi certi per la durata (30 giorni)
- Check list per la predisposizione delle istanze



SCREENIG

8. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.



CONTENUTI DEL SIA

(art. 5 comma 1)

- alla procedura già prevista dello *scoping* (per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) si introduce la possibilità di definire il livello di dettaglio degli elaborati progettuali
- tale fase, su richiesta del proponente può svolgersi contestualmente allo scoping
- all'esito l'Autorità Competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni, conformemente all'art. 21 del D.Lgs. 152/2006



PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) (art. 6)

- Viene recepito il PAUR disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006

PAUR in variante allo strumento urbanistico comunale (art.7)

Sentenza Corte Costituzionale 25 gennaio 2019 n. 9

Il PAUR autorizza alla costruzione e all'esercizio, comprendendo ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale



VERIFICA DI OTTEMPERANZA

Verifica di ottemperanza (art. 12)

È stata codificata la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali



Verifica ex post dei provvedimenti rilasciati



Roberto Ciccioni - Regione Marche

09/07/2019

SANZIONI

Sanzioni (art. 13)

L'importo delle sanzioni è stato adeguato a quello previsto all'art. 29, comma 5 del D.lgs. 152/2006.



Inadempimenti e violazioni



Roberto Ciccioli - Regione Marche

09/07/2019

ABROGAZIONI

ALLEGATI

- Negli allegati A e B sono state recepite le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, in particolare lo spostamento sotto la competenza statale per il comparto energetico ([Allegato II bis del D.Lgs. 152/2006](#))
- È stato introdotto l'Allegato C bis per i contenuti dello studio preliminare ambientale (screening)
- Sono state eliminate le *anomale* tipologie progettuali specifiche della Regione Marche, presenti nella precedente norma



PROSSIMI SVILUPPI



GRAZIE

